

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 (duemilaquattordici), il 6 (sei) maggio, in Rimini, nel mio studio in Via Cairoli n. 23.

6 maggio 2014

Avanti a me **Dott. UMBERTO ZIO, Notaio in Rimini**, iscritto nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di Forlì e Rimini, sono presenti i Signori:

- **Cav. Maria Luisa PETTINELLI** , nata a Bastia Umbra (PG) il 21 agosto 1950, residente a Perugia (PG), Via Guerra 23, codice fiscale: PTT MLS 50M61 A710W;
- **Cav. Michele Busetto**, nato a Venezia (VE) il 15 aprile 1971, residente a Pellestrina (VE), Via Zennari n. 640, codice fiscale: BST MHL 71D15 L736B;
- **Cav. Tommaso BOVE**, nato a Sessa Aurunca (CE) il 20 luglio 1952, residente in Nettuno (RM), Via Arcione 49, codice fiscale: BVO TMS 52L20 I676Y;
- **Cav. Massimiliano CAMPAGNA**, nato a Roma il 27 maggio 1970, residente a Roma (RM), Via Pia Nalli n.71, codice fiscale: CMP MSM 70E27 H501R;
- **Cav. Luigi Leonardo VERGARO**, nato a Galatina (LE) il 14 ottobre 1950, residente a Galatina (LE), Via Baldari 10, codice fiscale: VRG LLN 50R14 D862E.

Essi comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo,

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) E' costituita tra i Signori Pettinelli Maria Luisa, Busetto Michele, Bove Tommaso, Campagna Massimiliano e Vergaro Luigi Leonardo l'Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CAVALIERI AL MERITO DELLA REPUBBLICA

ITALIANA" con acronimo "A.N.C.R.I."

ART. 2) La associazione ha sede in Nettuno (RM), Via Arcione n. 49.

ART. 3) La associazione ha lo scopo di riunire le persone insignite dell'onorificenza "AL MERITO" della Repubblica Italiana, concessa dal Presidente della Repubblica, ai sensi della legge 3 marzo 1951, n. 178, e si propone l'obiettivo di favorire l'incontro e la conoscenza tra persone accomunate dagli stessi valori morali e di stabilire rapporti di fratellanza tra gli insigniti, al fine di dare concretezza agli ideali e ai principi cui i Cavalieri si ispirano e di offrire, attraverso l'impegno in favore della Comunità, una reale e tangibile continuità delle motivazioni che, a suo tempo, hanno dato origine alla concessione dell'onorificenza.

Art. 4) In deroga alle norme statutarie il Consiglio di amministrazione dell'associazione viene così costituito:

- BOVE TOMMASO (Presidente Nazionale);
- BUSETTO MICHELE e PETTINELLI MARIA LUISA (Consiglieri Nazionali);
- CAMPAGNA MASSIMILIANO (Segretario Nazionale);
- VERGARO LEONARDO LUIGI (Tesoriere Nazionale).

ART. 5) La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte della associazione durante il primo anno viene determinata in euro 10,00 (dieci virgola zero zero).

ART. 6) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti e quelle intese all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra il Consiglio viene facoltizzato ad apportare allo

statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

ART. 7) Le spese del presente, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

ART. 8) L'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione sono regolate dalle "norme" qui di seguito riportate:

STATUTO

ANCRI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSIGNITI DELL'ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 1

L'Associazione Nazionale Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana è disciplinata al suo interno dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2

FINALITA'

L'Associazione opera per divulgare, a tutti i livelli e in ogni forma, i principi e i valori della Costituzione Italiana, specialmente quelli incarnati nei simboli della Repubblica, di cui si promuove la conoscenza storica, la portata ideale, la tutela del decoro.

A tal fine l'Associazione intraprende, in autonomia o insieme con altri enti e sodalizi, iniziative volte a:

- a) promuovere i principi su cui si fonda lo Stato democratico e pluralista delineato dalla Costituzione repubblicana;
- b) tradurre la condizione di Insignito dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana in un impegno costante e responsabile nei diversi campi dell'agire umano, delle professioni, della ricerca, della cultura e delle arti, del servizio

nello Stato, del disimpegno di cariche pubbliche, nell'azione sociale, umanitaria e filantropica;

- c) contribuire alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, della salute;
- d) promuovere ogni iniziativa ritenuta utile per tenere alta l'attenzione sui temi della famiglia, della scuola, del lavoro, dello sviluppo economico;
- e) svolgere tutte le attività ritenute utili per il raggiungimento dei fini statutari;
- f) favorire la conoscenza tra i Soci e la collaborazione con analoghi sodalizi, in Italia e all'Estero, che condividono le finalità statutarie proprie dell'ANCRI;
- g) promuovere, specialmente fra gli Insigniti dell'OMRI, la conoscenza dell'Associazione, le finalità del sodalizio e le iniziative intraprese a livello nazionale e locale.

Art. 3

NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

La natura dell'Associazione è regolamentata dall'art. 36 del Codice Civile e la sua durata è illimitata.

L'Associazione ha sede in Nettuno (RM), Via in Arcione n. 49, e potrà essere trasferita con delibera dell'Ufficio di Presidenza.

Essa opera e interagisce, in tutte le fasi della vita associativa, tra i suoi membri avvalendosi prevalentemente della rete telematica.

L'Associazione può cooperare con Enti e Istituzioni, qualora venga da questi espressamente richiesta una collaborazione, continuativa o occasionale, riconducibile alle specifiche competenze professionali dei suoi Soci, senza alcuna forma di retribuzione.

Qualora richiesto, con delibera della Presidenza Nazionale, può riconoscere l'affiliazione ad altre Associazioni le cui finalità collimano con quelle dell'ANCRI.

L'Associazione può, se del caso, riconoscere l'affiliazione ad altre categorie di Insigniti di una benemerenda da parte del Presidente della Repubblica.

Art. 4
PRINCIPI

L'Associazione è apartitica, apolitica, a carattere volontario e non ha scopi di lucro.

Art. 5
DENOMINAZIONE

La denominazione indicata nel soprascritto Atto Costitutivo, repertoriato al n. 113.142, raccolta n. 17.933, redatto il 6.05.2014 dal Notaio Umberto ZIO in Rimini (***“A.N.C.R.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CAVALIERI AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA”***), come deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci con verbale n.57/2018 del 23.09.2018, è così modificata:

***ANCRI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSIGNITI DELL'ORDINE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA***

Art. 6
PATRIMONIO

Il patrimonio è formato esclusivamente dalle quote sociali, da eventuali contributi volontari degli associati, da donazioni e lasciti testamentari e da contributi di enti privati o di istituzioni pubbliche.

Art. 7
ADESIONE E SOCI

ADESIONE

All'Associazione possono essere iscritte esclusivamente persone insignite dell'***Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana***, concessa dal Presidente della Repubblica ai sensi della legge 3 marzo 1951 n. 178, nelle previste 5 classi di: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce.

1. Tutte le richieste di adesione dovranno essere valutate dall'Ufficio di Presidenza che accerterà, in primo luogo, l'effettivo status d'Insignito del richiedente.

2. La richiesta d'iscrizione dovrà contenere i seguenti dati: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio; classe e data di conferimento dell'Onorificenza e Amministrazione di appartenenza o di provenienza (o professione).
3. Chi chiede, o accetta, l'adesione all'Associazione, implicitamente autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi delle leggi vigenti, e per le sole finalità associative.
4. Al termine della prescritta istruttoria, il richiedente – anche attraverso la struttura cui ha presentato l'istanza – sarà informato circa l'avvenuta iscrizione nel Registro Generale dei Soci dell'Associazione.
5. I soci regolarmente iscritti riceveranno:
 - a) tessera di appartenenza all'Associazione;
 - b) attestato d'iscrizione.
6. Con delibera insindacabile dell'Ufficio di Presidenza, la richiesta d'iscrizione all'Associazione potrà essere rigettata. In ogni caso, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta, in assenza di risposta, essa è da ritenersi respinta.
7. A parte i casi di sospensione ed esclusione dalla qualità di Socio, prevista dal successivo art. 21 del presente Statuto e dal Regolamento Interno, in caso di situazioni eccezionali di rilevante portata il Socio può essere sospeso in via cautelativa, ed a tempo indeterminato, con Delibera dell'Ufficio di Presidenza, previa notizia al Consiglio Nazionale.

SOCI

1. I Soci ANCRI si distinguono in:

- a) **SOCI SOSTENITORI:**

- I. Sono Soci Sostenitori coloro che giovano all'Associazione corrispondendo una quota associativa maggiore a quella stabilita per i soci ordinari e/o che erogano contribuzioni volontarie straordinarie o si adoperino particolarmente con la propria attività. Godono degli stessi diritti previsti per i Soci Ordinari.

b) SOCI ONORARI:

- I. Sono individuati tra personalità di rilievo nazionale e/o internazionale, che hanno conferito particolare lustro alla Nazione o che hanno acquisito eccezionali benemeritenze verso l'Ancrì, anche su proposta da parte degli organi territoriali alla Presidenza Nazionale, che delibererà in tal senso;
- II. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota annuale, fatta salva la facoltà di corrisponderla volontariamente. In tal caso, sarà considerata quale contributo e riportata a bilancio. Non possono ricoprire cariche elettive, ma possono essere delegati per specifiche attività.

c) SOCI ORDINARI:

- I. tutti i Soci che non rientrano nei casi previsti ai precedenti commi. Sono tenuti al pagamento della quota sociale annua e godono del diritto di elettorato attivo/passivo

Art.8

QUOTA SOCIALE

La quota d'iscrizione e di rinnovo dell'adesione viene stabilita dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 9

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è composta dai seguenti organismi:

1. A livello nazionale:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Presidente Nazionale;
 - c) l'Ufficio di Presidenza;
 - d) il Consiglio Nazionale;
 - e) il Collegio di Garanzia.

2. A livello territoriale:

- a) le Delegazioni Estere;
- b) le Delegazioni Regionali;
- c) le Sezioni Territoriali.

Le funzioni degli organismi dell'Associazione sono più specificamente disciplinate dal Regolamento Interno, approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 10

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Spetta all'Assemblea:

- 1. eleggere il Presidente;
- 2. eleggere i componenti dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente eletto;
- 3. eleggere i componenti del Collegio di Garanzia, su proposta della Presidenza Nazionale;
- 4. deliberare sul bilancio consuntivo;
- 5. determinare la quota d'iscrizione;
- 6. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa;
- 7. approvare il Regolamento Interno;
- 8. deliberare su ogni altro argomento che l'Ufficio di Presidenza, vorrà a essa sottoporre.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA:

- 1. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente in concomitanza con il Raduno Nazionale dell'Associazione, mediante comunicazione via telematica almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, con allegato l'Ordine del Giorno.
- 2. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, o rappresentata, almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.
- 3. Ogni socio, in caso d'impedimento, può farsi rappresentare da altro Associato. Tuttavia nessun Associato può rappresentare più di un altro Associato.

L'eventuale delega può essere fatta pervenire anche in via telematica alla Segreteria Nazionale. Ciascun socio ha diritto a un voto.

4. In caso di necessità e urgenza, l'Assemblea dei Soci potrà essere chiamata a esprimersi anche in via telematica, mediante pubblicazione dell'eventuale quesito sui Gruppi in rete o via mail. In tal caso, i responsabili territoriali avranno cura di interessare i Soci non titolari di account telematico.
5. Poiché il Raduno Nazionale, si tiene con cadenza biennale, nell'anno in cui esso non è previsto, l'Assemblea Generale dei Soci, anche in assenza dei requisiti di *“necessità ed urgenza”*, può essere convocata con le stesse modalità di cui al comma precedente, anche per l'approvazione del bilancio consuntivo.
6. L'eventuale convocazione in rete dell'Assemblea non potrà avere durata inferiore ai 10 (dieci) giorni ed il suo esito sarà determinato dal computo dei pareri dei Soci intervenuti in rete, via mail, via chat e dalle eventuali Assemblee convocate al riguardo dalle strutture territoriali.

Art. 11

PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci, resta in carica per la durata di 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

1. Il Presidente:

- a) Ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, presiede l'Ufficio di Presidenza, l'Assemblea Generale ed il Consiglio Nazionale;
- b) ha poteri di gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere, altresì, attribuiti eventuali altri poteri che l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio Nazionale o l'Assemblea dei Soci ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione;
- c) assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Nazionale, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne all'Ufficio ed al Consiglio anche per via telematica e, comunque, alla prima riunione utile;

- d) nomina, con sua delega, tra i componenti l'Ufficio di Presidenza i Vice Presidenti;
 - e) procede alla nomina del Segretario, propone all'Ufficio di Presidenza la nomina del Tesoriere ed attribuisce le relative Deleghe, anche nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza;
 - f) cura e tiene contatti con le Istituzioni, Autorità, Associazioni, stampa e con quanti altri possano interessare l'Associazione, coadiuvato dalle persone eventualmente delegate;
 - g) predispone le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell'Associazione;
 - h) redige la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
 - i) determina i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli Associati;
 - j) emana i Regolamenti Interni degli organi e strutture dell'Associazione, approvati dal competente organismo;
2. Per l'assolvimento delle sue funzioni, viene collaborato da componenti dell'Ufficio di Presidenza, o altri Soci, opportunamente delegati.
3. Può essere destituito dall'Assemblea dei Soci, convocata in riunione straordinaria, per gravi inadempienze e/o violazioni allo Statuto.
4. Il Presidente Nazionale che, per qualsiasi causa lascia la carica, fatto salvo il caso di destituzione, assume la carica permanente di "*Presidente Emerito*" dell'ANCRI, con diritto di voto nell'Ufficio di Presidenza e nel Consiglio Nazionale.

Art. 12

VICE PRESIDENTI NAZIONALI

Ai Vice Presidenti Nazionali, nominati dal Presidente Nazionale tra gli eletti all'Ufficio di Presidenza, oltre alle deleghe all'organizzazione ed all'amministrazione, possono essere attribuite specifiche deleghe in settori di rilevanza nazionale.

In caso d'indisponibilità ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo sostituiscono secondo l'ordine di anzianità nella carica, con gli stessi poteri decisionali e di firma degli atti in uscita.

A parità di anzianità, prevalgono rispettivamente quella di iscrizione all'Associazione e quella anagrafica.

Art. 13

UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

È organo deliberante e si compone di un massimo di 8 (otto) membri, compreso il Presidente.

1. Composizione dell'Ufficio di Presidenza

- a) I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Presidente, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Eventuali cooptazioni saranno disposte con apposita Delibera dell'Ufficio di Presidenza, previa notizia al Consiglio Nazionale, e sottoposte a ratifica della prima Assemblea utile.
- b) Ne fa parte il Presidente Onorario, senza diritto di voto.
- c) Nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente Nazionale attribuisce le deleghe ai Vice Presidenti, al Segretario – che svolge tali funzioni anche in ambito di Assemblea Generale e di Consiglio Nazionale – al Tesoriere, previo parere dell'Ufficio di Presidenza, e ad altri componenti con specifiche ed accertate competenze.
- d) I componenti dell'Ufficio di Presidenza, previa notizia al Consiglio Nazionale, potranno essere aumentati nel quadriennio, per cooptazione e su proposta del Presidente Nazionale, in caso di rilevante crescita dei Soci durante il mandato. In linea di massima, la proporzione è di 1 membro ogni 250 (duecentocinquanta) iscritti.
- e) In caso di dimissioni volontarie di un componente dell'Ufficio di Presidenza, previa notizia al Consiglio Nazionale, potrà essere cooptato altro Socio, che dovrà essere confermato nella carica dalla prima Assemblea.
- f) Nel caso di indisponibilità permanente per qualsiasi causa, per assoluta inoperosità e/o per comportamenti ed atteggiamenti censurabili di un componente dell'Ufficio di Presidenza già confermato dall'Assemblea, il

Presidente Nazionale propone al Consiglio Nazionale la decadenza dalla carica.

2. Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che lo Statuto riserva all'Assemblea.

In particolare:

- a) determina e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- b) promuove ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- c) assume tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- d) provvede alla stesura del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci;
- e) delibera circa l'ammissione, la decadenza e la sospensione dalla qualità di Socio;
- f) conferisce cariche onorifiche a Soci che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione e delibera circa l'ammissione di Soci Onorari;
- g) delibera circa l'eventuale revoca di cariche onorifiche;
- h) delibera l'adesione dell'Associazione ad altri Enti e l'affiliazione di altre Associazioni, aventi finalità analoghe o connesse alle proprie;
- i) con apposita Delibera demanda lo svolgimento di determinati incarichi ai Soci che, per effetto della Delega, entrano a far parte del Consiglio Nazionale con diritto di voto;
- j) delega a gruppi di lavoro, appositamente costituiti, lo studio di problemi specifici;
- k) prepara e stila appositi Regolamenti che, conformandosi alle norme del presente Statuto e previo parere del Consiglio Nazionale, regolano gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. I regolamenti che devono essere ratificati dall'Assemblea Generale, col parere favorevole del Consiglio

Nazionale, avranno efficacia immediata in attesa della prima riunione utile dell'Assemblea;

- l) stila appositi Regolamenti Elettorali, che sottopone al Consiglio Nazionale per l'approvazione;
- m) delibera l'istituzione di Delegazioni Estere, Regionali e Sezioni Territoriali, che saranno costituite come da Regolamento;

3. Validità della riunione dell'Ufficio di Presidenza

- a) per la validità della riunione dell'Ufficio di Presidenza Nazionale è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso, anche se per delega (non più di una a persona);
- b) la riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza da un Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo, da altro membro dell'Ufficio più anziano per età;
- c) in caso di assenza del Segretario, il Presidente designa un membro dell'Ufficio, approvato dai presenti;
- d) le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
- e) ogni qualvolta che su atti, proposte e delibere dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, si faccia ricorso al voto e questo comporti un risultato di parità, il voto del Presidente assume valore doppio
- f) le riunioni dell'Ufficio di Presidenza Nazionale possono tenersi anche via rete telematica, mediante la convocazione dei membri in chat o via mail, e le votazioni che dovessero rendersi necessarie, saranno effettuate con lo stesso mezzo;

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e portato a conoscenza dei soci, anche via web.

È facoltà dell'Ufficio di Presidenza ammettere ad assistere alle riunioni tutti i Soci che lo desiderano, senza diritto di voto

In relazione agli argomenti da trattare, è facoltà dell'Ufficio di Presidenza ammettere altri Soci, o consulenti esterni, a partecipare alle riunioni in qualità di "osservatori/esperti", senza diritto di voto.

Art. 14

CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale, è convocato dal Presidente Nazionale ogni qualvolta si renda necessario per l'adozione di eventuali provvedimenti ed esprime il proprio parere vincolante sulle seguenti materie:

- a. esame dei procedimenti di decadenza dalla carica di organi di natura elettiva;
- b. esame delle mozioni di sfiducia verso organi di natura elettiva;
- c. esame delle eventuali cause di incompatibilità dei Soci in ordine alle cariche direttive ANCRI segnalate dalla Presidenza Nazionale;
- d. approva i Regolamenti Elettorali;
- e. esame delle modifiche allo Statuto, da sottoporre all'esame dell'Assemblea;

Esprime il parere in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Regolamento e su eventuali altri argomenti che la Presidenza Nazionale, anche su proposta del Presidente, vorrà ad esso sottoporre.

Per la formazione del Consiglio Nazionale si rimanda al Regolamento di attuazione allo Statuto.

Art. 15

SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario viene individuato tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza ed è nominato con Delega del Presidente Nazionale.

Il Segretario provvede in particolare:

- a) alla tenuta e all'aggiornamento del Registro Generale dei Soci;
- b) alla protocollazione ed archiviazione della corrispondenza;
- c) alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale, su delega del Presidente;
- d) ad inviare ai soci, tramite messaggistica telematica, qualsiasi tipo di notizia associativa utile.

Art. 16

TESORIERE NAZIONALE

Il Tesoriere viene individuato tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza ed è nominato con Delega del Presidente Nazionale.

Al medesimo spetta il compito di tenere aggiornato il registro di cassa ed effettuare operazioni di spesa, d'intesa col responsabile dell'Area Amministrativa.

Art. 17

ORGANI TERRITORIALI

1. L'Associazione può nominare propri Delegati in ogni Nazione estera riconosciuta dalla Repubblica Italiana. Dell'avvenuta nomina sarà data notizia alla competente Rappresentanza Diplomatica.
2. In ogni Regione d'Italia può essere preposto un Delegato Regionale, nominato con Delibera del Presidente Nazionale e possono essere istituite Sezioni dell'Associazione, con le modalità stabilite dal Regolamento Interno.
3. Le strutture assumeranno la denominazione di: "*ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSIGNITI DELL'ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA*", seguita dal nome dello Stato, della Regione o della Sezione.

Il Delegato Estero rappresenta l'ANCRI nell'ambito dello Stato presso il quale è stato nominato. Cura i contatti con le Autorità Diplomatiche Italiane, con Enti e Istituzioni, Associazioni, mezzi di informazione e con quanti altri possano avere attinenza con l'Associazione. Nel caso di rilevante incremento dei Soci iscritti alla Delegazione Estera, si applica la normativa prevista dal Regolamento per quanto riguarda l'istituzione delle Sezioni Territoriali.

Il Delegato Regionale rappresenta la Presidenza Nazionale in ambito regionale e, su delega della stessa, cura i contatti con le Autorità, con Enti e Istituzioni Regionali, Associazioni, mezzi di informazione e con quanti altri possano avere attinenza con l'Associazione; vigila sull'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle direttive nazionali da parte delle Sezioni Territoriali.

I responsabili territoriali dovranno adoperarsi per l'incremento degli iscritti nell'ambito del loro territorio e collaborare, lealmente e concretamente, alle

iniziative poste in essere dalla Presidenza, con particolare riferimento ai progetti varati in ambito nazionale.

Le Sezioni Territoriali, anche di concerto con i Delegati Regionali ed eventualmente con i Delegati Esteri, potranno autonomamente organizzare eventi e/o manifestazioni comprese nelle finalità proprie dell'Associazione, previa notizia all'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente Territoriale eletto con apposito Congresso potrà – nei casi previsti dal Regolamento – essere rimosso dall'incarico con delibera dell'Ufficio di Presidenza, previo parere vincolante del Consiglio Nazionale.

Ai Delegati Esteri, Regionali e di Sezione, per gli stessi motivi, potrà essere revocata la delega con delibera dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 18

ESERCIZIO FINANZIARIO

Il responsabile dell'Area Amministrativa prepara il rendiconto finanziario dell'anno precedente (consuntivo) che, confermato dall'Ufficio di Presidenza Nazionale, dovrà essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il rendiconto sarà messo a disposizione dei Soci, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea; in caso di convocazione telematica, il rendiconto sarà pubblicato in rete contestualmente alla convocazione e la relativa votazione non potrà avere durata inferiore ai 10 (dieci) giorni.

I proventi delle quote, delle donazioni volontarie e/o utili e avanzi di gestione, di lasciti testamentari, degli eventuali contributi di enti privati o di istituzioni pubbliche non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto; saranno, pertanto, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali e per il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

Art. 19

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole dell'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria e con maggioranza ordinaria, secondo le modalità indicate dal presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione tutte le risorse economiche che residuano non potranno in alcun caso essere divise tra i Soci; previa delibera del Consiglio Nazionale, saranno interamente devolute a Enti o Associazioni da individuare, che perseguono gli stessi fini.

Il Consiglio Nazionale dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli tra i Soci maggiormente qualificati allo scopo.

Art. 20

COLLEGIO DI GARANZIA

Al fine di assicurare la massima trasparenza e democraticità, viene istituito il Collegio di Garanzia, i cui membri nel numero di cinque, di cui 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, sono eletti dall'Assemblea dei Soci, su proposta della Presidenza Nazionale.

È organo di garanzia per l'esatta osservanza delle norme statutarie e dei Regolamenti e, su richiesta delle parti e/o della Presidenza Nazionale, gli sono attribuiti poteri di mediazione su eventuali contrasti interni o su controversie riguardanti il rapporto sociale tra i Soci e/o tra i vari organi dell'Associazione.

È, inoltre, deputato alla trattazione dei ricorsi avverso i provvedimenti disposti dalla Presidenza Nazionale, al solo fine di valutare se quanto contestato sia previsto come infrazione dallo Statuto o dai Regolamenti e/o se nell'adozione dei relativi provvedimenti siano state rispettate le norme da essi previste.

Art. 21

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I Soci sono tenuti a rimettere alla decisione del Collegio di Garanzia la risoluzione di eventuali controversie tra Soci e/o tra Associazione e Soci, che dovessero insorgere sull'applicazione e l'interpretazione delle norme Statutarie, del Regolamento, delle delibere, delle disposizioni e/o direttive degli Organi sociali, impegnandosi ad osservare tali decisioni che saranno ritenute insindacabili ed inimpugnabili.

I Soci si obbligano ad osservare le suddette decisioni e con la richiesta di adesione all'Associazione rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per qualsiasi controversia tra gli stessi e l'Associazione e tra soci. L'inosservanza

comporta l'esclusione immediata, che sarà automatica ed irrevocabile al momento in cui il Presidente dell'Associazione e/o gli altri soci riceveranno il primo atto giudiziario.

L'inosservanza di tale clausola compromissoria è causa di decadenza dalla qualità di Socio.

Art. 22

ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualità di Socio si perde per decesso, revoca dell'Onorificenza da parte delle competenti Autorità, dimissioni volontarie, per comportamenti o atteggiamenti incompatibili con le finalità statutarie, per inosservanza dello Statuto e/o Regolamento, svolgimento di attività in contrasto con quelle dell'Associazione, ovvero per violazione alle disposizioni statutarie, dei Regolamenti o delle delibere e direttive dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e/o dell'Ufficio di Presidenza.

L'esclusione è deliberata dall'Ufficio di Presidenza con atto motivato e previa notizia al Consiglio Nazionale.

Il Socio, per casi di minore entità, con Delibera dell'Ufficio di Presidenza e previa notizia al Consiglio Nazionale, può essere sospeso dalla qualità di Socio per un periodo da 1 (uno) a 12 (dodici) mesi.

Il provvedimento dovrà essere comunicato al Socio dichiarato decaduto o sospeso, anche per via telematica, il quale potrà opporre ricorso al Collegio di Garanzia, con le modalità dettagliate nel Regolamento d'esecuzione.

È tuttavia, ritenuto inammissibile il ricorso in caso di esclusione dall'Associazione per sopravvenuta revoca dell'Onorificenza, per qualsiasi motivo.

Altre cause di sospensione o esclusione dalla qualità di Socio, comprese le modalità, la contestazione di addebiti e gli eventuali ricorsi, sono disciplinate dal Regolamento Interno approvato dall'Assemblea Generale dei Soci. La sospensione dalla qualità di Socio, comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica ancorché di natura elettiva.

Art. 23

NORME FINALI

Tutti gli Associati possono essere iscritti ai Gruppi in rete sui social network che fanno riferimento all'Associazione, dai quali saranno tuttavia esclusi nel caso dovessero tenere un comportamento non consono o se, con scritti e/o pubblicazione di immagini, costituissero, comunque, causa di discordia.

L'Ufficio di Presidenza Nazionale, di concerto con il Consiglio Nazionale, provvederà all'emanazione di appositi Regolamenti d'attuazione del presente Statuto.

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme e i principi del Codice Civile e delle leggi in materia.

Il motto ufficiale dell'Associazione è: “**PARATI SUMUS ITERARE**”.

L'Inno dell'ANCRI è quello presentato il 7 giugno 2015 al Raduno di Caserta e debitamente registrato alla SIAE.

Il simbolo ufficiale dell'Associazione da utilizzare sul materiale e carta intestata, previa autorizzazione della Presidenza, è quello riprodotto in calce al presente Statuto, integrato - se del caso - dalla denominazione della struttura.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale dei Soci, con verbale n. 101/2019 dell'11 maggio 2019.

